

# REGOLAMENTO DELLA FIERA DEI SETTE DOLORI

## **Articolo 1**

Promossa dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco ha luogo annualmente a Russi nel mese di settembre la tradizionale Sagra dei Sette Dolori il cui scopo è quello di valorizzare e di incrementare le attività economiche, sociali, culturali e ricreative locali.

La durata, le date di apertura e chiusura della manifestazione sono disposte dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione di apposito calendario.

## **Articolo 2**

L'Associazione Pro Loco collabora con l'Amministrazione Comunale nella gestione della Sagra ed in modo particolare delle manifestazioni culturali e ricreative che vengono organizzate nell'ambito del programma dei festeggiamenti.

## **Articolo 3**

È costituito l'ufficio di direzione della Fiera composta da:

- Assessore delegato
- Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato
- Rappresentante della Pro Loco
- Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza con funzioni di coordinamento
- Responsabile Area Patrimonio e Lavori Pubblici
- Comandante Polizia Municipale
- Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive

## **Articolo 4**

Sono ammessi a partecipare alla Sagra i commercianti, i titolari delle attività di luna park, gli artigiani, gli industriali, gli agricoltori e le rispettive associazioni, nonché gli enti, le associazioni, cooperative, consorzi, riconosciuti promotori e sostenitori delle attività di cui all'Articolo 1 limitatamente ai posti disponibili all'interno delle aree annualmente allestite per la Sagra.

## **Articolo 5**

Le domande di partecipazione alla Fiera da parte degli operatori interessati devono pervenire secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle vigenti normative di settore.

Qualora non sia disposto diversamente si farà riferimento alle disposizioni riportate nell'atto di individuazione delle aree della Fiera adottato annualmente.

Gli operatori del commercio su area pubblica, assegnatari di posteggio, hanno l'obbligo di esposizione delle merci per tutta la durata della Fiera. L'operatore è considerato assente qualora non occupi il posteggio entro le ore 17.00 del sabato, le ore 14.00 della domenica e del lunedì. L'assenza, qualora non venga giustificata secondo quanto stabilito dalla legge, è computata ai fini della revoca dell'autorizzazione e della decadenza del posteggio.

Le attività dello spettacolo viaggiante, salvo i casi di forza maggiore, dovranno essere funzionanti per l'intero periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Gli spazi non occupati entro i termini prefissati verranno riassegnati ad altri operatori secondo le disposizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

## **Articolo 6**

Gli uffici competenti valutano le domande pervenute in base alle disposizioni di legge e regolamento e comunicano ai richiedenti le decisioni adottate.

Gli operatori del commercio su area pubblica, titolari di concessione decennale, confermano la propria presenza entro il 30 luglio di ogni anno ed entro il successivo 15 agosto effettuano tutti i versamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e a titolo di rimborso spese per allestimento Sagra. La quietanza di pagamento è titolo per l'accesso alla Fiera.

Il mancato pagamento entro il termine indicato equivarrà a rinuncia del posteggio per l'anno in corso e comporterà l'addebito, comunque, di una quota forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per allestimento della Sagra. Tale quota dovrà essere versata entro il 31 agosto e il mancato pagamento comporterà la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

Gli operatori commerciali, assegnatari in via temporanea (spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati in decennale o spunte), dovranno effettuare tutti i versamenti di cui ai commi precedenti nei modi e nei termini indicati nei provvedimenti di assegnazione. Anche in questo caso le quietanze di pagamento costituiscono titolo per l'accesso alla Fiera.

Gli operatori dello spettacolo viaggiante, appartenenti all'organico dei cd. aventi diritto, effettuano i versamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e a titolo di rimborso spese per allestimento Sagra entro il 15 agosto mentre, quelli appartenenti all'organico cd. "integrativo" entro il 31 agosto. La quietanza di pagamento è titolo per l'accesso alla Fiera.

Il mancato rispetto dei termini indicati equivarrà a rinuncia alla domanda di partecipazione alla Sagra per l'anno in corso.

## **Articolo 7**

Alle imprese ammesse alla Sagra che non potranno parteciparvi per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale non sono dovuti rimborsi.

## **Articolo 8**

L'Amministrazione Comunale, si riserva di limitare il numero delle ditte ammesse e di ridurre e/o ampliare gli spazi richiesti in relazione alla disponibilità dei posteggi.

## **Articolo 9**

Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme di settore vigenti, sono assolutamente proibite sublocazioni o cessioni parziali o totali dei posteggi o delle aree concesse anche a titolo gratuito.

E' vietato occupare spazi, anche aerei, non assegnati.

## **Articolo 10**

Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme di settore vigenti, i posteggi e le aree assegnate non possono essere oggetto di modificazione o scambi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 11**

L'Amministrazione Comunale provvede all'illuminazione diurna e notturna, interna ed esterna all'area della Sagra, esclusi i posteggi.

Gli espositori che vogliono installare punti luminosi all'interno degli spazi assegnati dovranno indicare la potenza energetica necessaria al funzionamento dei propri impianti al momento della presentazione della domanda.

Gli impianti vanno costruiti a regola d'arte a cura e spese degli interessati i quali però possono servirsi del personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali abusi comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria fissata annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al successivo Articolo 12 e la disattivazione immediata dell'impianto.

## **Articolo 12**

Fermo restando il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, tutti i partecipanti alla Sagra devono versare un somma, a titolo di rimborso spese, quantificata dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria, sulla base dei seguenti parametri:

1. erogazione energia elettrica (potenza, consumi, allacci, ...);
2. rimborso spese postali e telefoniche;
3. oneri diretti ed indiretti di personale;
4. nolo macchinari e mezzi, servizi e prestazioni esterne, acquisti vari e spese accessorie;
5. smaltimento rifiuti e pulizia aree;
6. spese di "sorveglianza";
7. spese di collaudo.

## **Articolo 13**

Sono a carico degli espositori i lavori e le spese di sistemazione dei posteggi, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e delle merci da esporre. Gli allestimenti dei posteggi devono essere approvati dall'Amministrazione Comunale e a suo insindacabile giudizio.

## **Articolo 14**

*Tutti i posteggi della Sagra riservati ai commercianti su area pubblica sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.*

*Qualora il periodo fissato per la Sagra ricada in un giorno di mercato settimanale l'area mercatale viene trasferita o modificata con delibera della Giunta Comunale.*

## **Articolo 15**

I posteggi devono essere sgombrati entro il giorno successivo al termine della Fiera.

Per gli inadempimenti, l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità e provvede alla rimozione delle strutture con spese a carico degli interessati.

## **Articolo 16**

L'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è affidato. Gli eventuali danneggiamenti devono essere risarciti.

## **Articolo 17**

E' fatto obbligo di munire tutti i macchinari, i giochi meccanici o quanto di per se suscettibile di pericolosità, di dispositivi atti a prevenire incendi, rumori molesti e l'emissione di gas o liquidi nocivi.

E' vietato introdurre nella zona della Sagra materie esplosive, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi, come pure è vietato accendere fuochi con alimentazione a benzina ed altro materiale infiammabile, come pure utilizzare apparecchi per la produzione di energia elettrica.

Le ditte sono tenute a presentare tutta la necessaria documentazione richiesta ai fini del collaudo da parte della Commissione Comunale ed osservare le norme stabilite dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, rimanendo comunque responsabili di ogni qualsiasi danno a persone e cose e sollevando l'Amministrazione Comunale da azioni di terzi per danni diretti e indiretti.

L'organizzazione di spettacoli pirotecnici (fuochi d'artificio) durante la Sagra, sono riservati all'esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale o Pro Loco.

## **Articolo 18**

Durante le mostre è consentita la sola esposizione dei prodotti salvo l'ottenimento, da parte del titolare, dell'autorizzazione a vendere rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 19**

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio d'ordine e di vigilanza generale delle aree in cui si svolge la Sagra.

Sono a carico degli espositori la sorveglianza dei rispettivi posteggi e la pulizia degli stessi.

#### **Articolo 20**

Durante la notte gli espositori e gli operatori su area pubblica possono fermarsi nei propri posteggi, previa segnalazione all'Amministrazione Comunale per tramite del Comando di Polizia Municipale.

#### **Articolo 21**

Ai singoli espositori ed operatori su area pubblica spetta l'eventuale assicurazione delle cose esposte contro l'incendio, furto ed ogni altro rischio.

#### **Articolo 22**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, modificare l'orario giornaliero di apertura e chiusura della Sagra.

#### **Articolo 23**

L'Amministrazione Comunale può, senza responsabilità verso espositori e terzi, provvedere alla stampa di un catalogo con l'elenco degli espositori e l'indicazione dei prodotti esposti.

#### **Articolo 24**

L'Amministrazione Comunale disciplina insindacabilmente ogni forma di pubblicità nella zona della Sagra, tanto secondo le necessità di presentazione dei prodotti, quanto secondo le esigenze tecniche e di servizio e gli scopi propri della manifestazione.

Negli interni dei posteggi ogni forma pubblicitaria ammessa deve adeguarsi alle necessità di non recare disturbo o molestia agli espositori e ai visitatori. Per le pubblicità svolte al di fuori del proprio posteggio, previa autorizzazione, ogni ditta deve versare il canone previsto dal servizio affissioni e pubblicità .

#### **Articolo 25**

Nel caso in cui la Sagra non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, ogni espositore, operatore su area pubblica ed esercente di uno spettacolo viaggiante non potrà esigere per danni diretti ed indiretti, rimborsi superiori a quelli delle somme precedentemente versate, detratte comunque le spese sostenute dall'Amministrazione per l'allestimento della Fiera.

Non costituisce causa di forza maggiore l'evento connesso a cattive condizioni atmosferiche, pioggia, ..

#### **Articolo 26**

Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura concernenti la Sagra ed il suo svolgimento possono essere presi in esame solo se presentati per iscritto al Sindaco.

#### **Articolo 27**

Durante la Fiera sono indetti convegni, concorsi manifestazioni artistiche e trattenimenti di vario genere, che sono resi noti a mezzo di programma a stampa, il programma può essere variato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale

#### **Articolo 28**

A tutti gli effetti di legge ed in ogni caso di controversia o contestazione l'aderente o chi lo rappresenta elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Russi e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Ravenna.

#### **Articolo 29**

Non verranno ammessi alla Sagra i cosiddetti "battitori". Per tutte le attività installate è vietato l'uso di altoparlanti ed altri mezzi sonori, atti a creare disturbi al pubblico e agli altri venditori, qualora non rientrino nelle normative adottate dalla Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 30**

All'interno delle aree annualmente allestite per la Sagra vengono riservati a stand gastronomici 3 spazi individuati dall'Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni della Commissione Consiliare competente.

L'Amministrazione Comunale può individuare annualmente, sempre sulla base delle indicazioni della Commissione, altri spazi, tenuto conto, tuttavia, anche dell'esigenza di non agevolare la proliferazione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno di ogni anno.

L'assegnazione viene fatta dalla Giunta Comunale, sentita la commissione consiliare competente integrata da un rappresentante di ogni associazione di categoria, esclusivamente a associazioni culturali, sportive o di volontariato, senza fini di lucro che dimostrino:

1. di essere presenti ed operanti nel territorio comunale,
2. di impegnarsi a caratterizzare all'interno dello stand la propria finalità statutaria
3. di garantire il commercio di prodotti tipici romagnoli di qualità compresi i tre cibi della tradizione russiana: bel e cot, salsiccia, canèna che devono essere rigorosamente prodotti secondo i canoni della tradizione
4. di impegnarsi a presentare un consuntivo, che potrà essere reso pubblico, che espliciti la devoluzione degli utili.

Qualora le domande fossero in numero superiore alla disponibilità degli spazi, si terrà conto dell'anzianità di presenza all'interno della Fiera e si provvederà ad una rotazione annuale dei richiedenti.

Tali stand sono soggetti al rispetto delle normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti in locali all'aperto.

### **Articolo 31**

La somministrazione di alimenti e bevande (eccetto quella effettuata in forma ambulante già appositamente regolamentata) può essere temporaneamente effettuata in tutti gli esercizi pubblici del centro storico di Russi che posseggano strutture e requisiti adeguati e che ne facciano richiesta entro il 31 luglio di ogni anno.

### **Articolo 32**

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di una specifica commissione composta da:

- Assessore alla Cultura
- Assessore alle Attività Produttive
- Un rappresentante della Pro Loco
- Il Presidente della Commissione Consiliare competente
- Un rappresentante per ciascuna associazione di categoria operante sul territorio comunale

Tale Commissione avrà un ruolo consultivo di supporto all'Amministrazione Comunale per dare concretezza agli indirizzi programmatici approvati dalla Commissione consiliare e garantire la più ampia partecipazione e collaborazione delle forze produttive alla realizzazione della Sagra. Stabilirà inoltre, per evitare speculazioni sulla qualità, i criteri produttivi dei prodotti russiani particolari (bel e cot, salsiccia e canèna).

### **Articolo 33**

Per favorire l'accesso dei visitatori alla Fiera ed alle attività del centro storico, le aree di parcheggio potranno essere destinate a scopi diversi o a stand gastronomici all'aperto solamente per causa di forza maggiore o nel caso di indisponibilità di edifici del centro.

### **Articolo 34**

La chiusura al traffico nel centro storico dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario all'allestimento della Fiera così da non penalizzare l'accesso agli esercizi commerciali favorendo il transito per la Piazza Farini.

### **Articolo 35**

All'ufficio di Direzione, spetta il coordinamento organizzativo della intera manifestazione.

All'ufficio PM, in collaborazione con l'ufficio Attività Produttive compete l'istruttoria relativa al rilascio delle concessioni, la preparazione delle graduatorie sulla base dei criteri di legge, la registrazione delle presenze dei partecipanti. Spetta all'ufficio PM il servizio di vigilanza su tutte le attività inerenti il regolare funzionamento della Sagra.

### **Articolo 36**

Spetta alla Pro Loco, sempre in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'impegno per l'attuazione del cartellone delle manifestazioni.

A tal fine l'Amministrazione Comunale concede alla Pro Loco un contributo quantificato annualmente sulla base di un preventivo di spesa da approvarsi da parte della Giunta Comunale.

La liquidazione, da farsi con atto deliberativo, avviene in due rate di cui la prima, non superiore al 50%, alla data di approvazione del preventivo, il saldo dietro presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

**Articolo 37**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme di legge disciplinanti le materie dei mercati e delle fiere.